



Comune di Fano
Provincia di Pesaro Urbino

**Regolamento per la tutela di animali
al seguito di circhi e mostre itineranti**

D.C.C. n° 133 del 18/7/2016

(Pubblicato il 25 luglio 2016)

Regolamento per la tutela di animali al seguito di circhi e mostre itineranti

ART. 1 FINALITA'

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) tutelare l'igiene e la sicurezza pubblica;
- b) garantire il benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti;
- c) consentire agli organi competenti in materia di accertare la sussistenza dei criteri atti a garantire il rispetto delle finalità di cui ai punti a) e b) sia nella fase autorizzatoria che in quella successiva di vigilanza e controllo.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti i circhi, le mostre itineranti e qualsiasi altra attività di spettacolo che preveda l'impiego di animali, con particolare riferimento a quelli selvatici ed esotici.

ART. 3 LINEE GUIDA CITES

Per quanto riguarda gli animali esotici sono recepite le "Linee Guida per il Mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" elaborate dalla Commissione Scientifica CITES in data 20/1/2006, nonché i relativi allegati (allegato B).

Per quanto concerne gli altri animali, si fa riferimento alle norme di settore statali, regionali e locali.

ART. 4 CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Per la concessione di aree di installazione e per i termini e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, si rinvia al Regolamento Comunale per il funzionamento dei compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo C.C.V.L.P.S. di cui in premessa, di cui il presente regolamento costituisce parte integrante, ed alle procedure in uso presso l'ufficio competente (Polizia Amministrativa) così come aggiornate a seguito dell'emanazione del D.P.R. n. 160/2010.

Il rispetto delle disposizioni specifiche del presente regolamento costituisce condizione essenziale per l'installazione sul territorio comunale degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti.

Competente alla valutazione della completezza e della correttezza della documentazione di cui al presente regolamento è l'ufficio comunale addetto alla tutela degli animali, cui è demandato il rilascio di un nulla osta propedeutico alla presentazione dell'istanza allo Sportello Unico Attività produttive (SUAP), preposto al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione temporanea e lo svolgimento di spettacoli viaggianti.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda presentata nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4, dovranno essere allegati i seguenti ulteriori documenti.

- 1) Qualora siano detenuti animali pericolosi di cui alla L. 150/92 e al DM 19/4/96, all'atto della domanda il Legale Rappresentante dell'attività circense o itinerante dovrà produrre le autorizzazioni alla detenzione, di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 6 della L. n° 150/92, rilasciate dall'Ufficio Territoriale del Governo per l'idoneità alla detenzione di detti animali, corredate dalla documentazione sulla base della quale le stesse sono state rilasciate¹;

¹ La documentazione sulla base della quale è stata rilasciata l'autorizzazione prefettizia può non essere presentata nel caso in cui l'atto autorizzativo riporti espressamente le indicazioni minime stabilite dal Ministero dell'Interno:

- 1) generalità della persona fisica destinataria dell'autorizzazione ovvero la denominazione del circo o della mostra faunistica destinatari della dichiarazione di idoneità, il loro rappresentante legale ed il gestore/gestori, corredate dal codice fiscale ovvero dalla partita IVA;
- 2) le specie degli animali ed il numero massimo degli esemplari autorizzati ad essere ospitati;
- 3) una sintetica descrizione delle strutture utilizzate per la custodia;
- 4) le eventuali condizioni che il destinatario del provvedimento deve rispettare;
- 5) nelle premesse della dichiarazione di idoneità sia espressamente previsto un riferimento ai criteri messi a punto dalle linee guida CITES approvate con delibera del Ministero dell'Ambiente del 10.5.2000, sufficientemente specificate nei loro contenuti.

Al fine di rendere possibile il riscontro della permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono state rilasciate le autorizzazioni e le dichiarazioni in questione, nelle stesse dovranno esplicitamente essere riportati gli elementi di fatto sulla base dei quali il giudizio è stato reso, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero dell'Interno del 22/02/2002 e 23/9/2013. In particolare è necessario che detti titoli riportino almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità della persona fisica destinataria dell'autorizzazione o la denominazione del circo o della mostra faunistica destinatari della dichiarazione di idoneità, il loro rappresentante legale ed il gestore/gestori con relativi codice fiscale e Partita Iva;
 - b) le specie degli animali ed il numero massimo degli esemplari autorizzati ad essere ospitati;
 - c) una sintetica descrizione delle strutture utilizzate per la custodia;
 - d) le eventuali condizioni che il destinatario del provvedimento deve rispettare;
 - e) nella dichiarazione di idoneità di cui al comma 6 dell'art. 6 della Legge n° 150/92 dovrà essere contenuto un espresso riferimento ai criteri contenuti nelle Linee Guida CITES di cui alla Delibera Ministeriale del 10/5/2000.
- 2) Elenco completo e aggiornato degli animali pericolosi e non, comprendente il nome scientifico, il nome comune, il genere (maschile o femminile) e l'identificazione individuale, come da schema contenuto nel fac-simile di domanda allegato A, comprensivo della dichiarazione che per gli animali CITES è presente regolare documentazione e che quelli non CITES non sono stati prelevati in natura;
- 3) Copia del contratto stipulato con il medico veterinario Responsabile della struttura, numero di iscrizione all'Albo, indirizzo e recapito telefonico; in aggiunta, qualora lo stesso non sia al seguito dello spettacolo, copia del contratto stipulato con un veterinario locale esperto di animali esotici. Nel contratto dovrà espressamente risultare che al medico veterinario Responsabile della struttura sono affidati i compiti contenuti al criterio n° 4 delle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006, e in particolare:
- impostazione di un programma di medicina preventiva;
 - formulazione delle diagnosi e relativo trattamento delle malattie e degli infortuni;
 - pronto soccorso (ove presente);
 - esecuzione delle eutanasi con pronto intervento nei casi consentiti dalla legge;
 - consulenza relativa alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne, degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali;
 - mantenimento dell'archivio aggiornato delle cartelle cliniche/libretti sanitari per ciascuno degli animali al seguito, impostati secondo i contenuti di cui al medesimo criterio n° 4 (punti 1-9).
- 4) Piano dell'Alimentazione per ciascuna specie animale.
- 5) Piano di Pulizia, disinfezione e quarantena, contenente anche la descrizione dell'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati o infortunati.
- 6) Piano di Emergenza da attivare in caso di fuga degli animali, validato dal veterinario Responsabile della struttura, contenente l'indicazione dei sistemi e la tipologia e le dosi dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento/recupero di ciascuno degli animali pericolosi al seguito.
- 7) Planimetrie delle strutture di ricovero interne ed esterne, sia per gli animali pericolosi che per quelli non pericolosi, datate e firmate dal tecnico abilitato, complete di relazione descrittiva e dichiarazione attestante che le medesime sono conformi ai criteri tecnici specifici per taxa di cui alle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006, sia per quanto concerne i parametri fisici che gli arricchimenti ambientali.
- 8) Relazione sulle modalità di smaltimento delle acque reflue, dei rifiuti liquidi e solidi costituiti dalle deiezioni degli animali e relativi contratti con smaltitori autorizzati.

ART. 6

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE AGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Il titolare dell'impresa deve assicurare in ogni momento il controllo e la vigilanza da parte di tutti gli organi preposti, sia durante lo spettacolo che nelle fasi di riposo e di addestramento, ivi comprese le Guardie Zoofile volontarie dotate di decreto prefettizio o regionale.

A richiesta degli organi di vigilanza devono essere prontamente esibiti i seguenti documenti:

- a) registro di carico-scarico CITES, rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato;
- b) registro di carico-scarico degli animali non CITES, vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria ove ha sede legale l'impresa;
- c) copia della domanda presentata al comune, completa di tutta la documentazione allegata;
- d) archivio delle cartelle cliniche/libretti sanitari di tutti gli animali al seguito;
- e) autorizzazioni sanitarie dei mezzi adibiti al trasporto degli animali;
- f) copia dell'autorizzazione rilasciata dal comune, completa delle eventuali prescrizioni.

ART. 7

DIVIETO DI ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Per motivi di sicurezza:

1. Gli animali non possono essere condotti al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità, a meno di comprovate esigenze mediche.
2. Non è comunque consentita la visita degli animali al seguito né durante gli intervalli degli spettacoli, né durante altri orari, a meno che la struttura non sia espressamente autorizzata dal prefetto anche come mostra itinerante.

ART. 8

SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

1. Ferme restando le prescrizioni previste nel Piano dell'alimentazione, ad ogni animale deve essere garantita in ogni momento la presenza di acqua fresca e pulita, all'interno di contenitori non pericolosi, stabili e facilmente lavabili, idonei a ogni singola specie.
2. Non è consentita la cattura in natura di animali vertebrati o invertebrati per l'alimentazione degli animali.

ART. 9

REQUISITI MINIMI DI BENESSERE

1. Gli animali debbono essere detenuti in conformità ai criteri tecnici specifici per taxa di cui alle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006.
2. Tutti gli animali devono sempre avere la possibilità di ripararsi dal sole, dal freddo e dalle intemperie e deve essere loro garantita la possibilità di mantenere la posizione eretta ed il decubito.
3. Gli animali che rifiutano di esibirsi durante lo spettacolo non possono esservi costretti.
4. E' vietato utilizzare sugli animali fruste, pungoli o altri strumenti di coercizione che provochino dolore o paura, sia durante l'addestramento che durante l'esibizione.
5. Gli animali non possono essere legati con o per mezzo di catene o altri mezzi di contenzione, ad eccezione del tempo minimo necessario a somministrare una cura medica o un breve trattamento, purchè tali mezzi siano rivestiti di materiale morbido e non provochino dolore o lesioni.

ART. 10

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché alle eventuali prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da norme speciali o altri regolamenti comunali, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria quantificata entro i limiti previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e procedure di cui alla Legge n. 689/1981, della L.R. n° 33/98 e del Regolamento Comunale per la determinazione e applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 9.9.2003; alla sanzione pecuniaria conseguirà la sanzione accessoria prevista nei singoli casi, come di seguito specificato.

In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:

1. la mancata esibizione dei documenti elencati all'art. 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66); alla mancata esibizione dei documenti di cui ai punti a), b) e d) dell'art. 6 consegue poi la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di spettacolo per 3 giorni consecutivi e comunque fino all'esibizione degli stessi;
2. la violazione di cui all'art. 7 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66) per ciascuno degli animali condotti all'esterno della struttura nonché con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di spettacolo per 10 giorni consecutivi nel caso si tratti di animali pericolosi; per la violazione di cui al comma 2 dello stesso articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66) nonché la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di spettacolo per 5 giorni consecutivi;
3. la violazione di cui all'art. 8 commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66); la violazione di cui al comma 2 dello stesso articolo è punita con la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione .
4. la violazione di cui all'art. 9 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66) nonché con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di spettacolo fino al ripristino delle corrette condizioni di detenzione; la violazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a €

500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66) nonché con la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

5. Per ogni altra violazione al presente regolamento, per la quale non sia prevista una specifica sanzione o non sia fatto rinvio ad altre norme regolamentari o di legge, è fissata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00).

6. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento Comunale per la determinazione e applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 9.9.2003, l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative è individuato, ex art. 107 Decreto Legislativo n. 267/00, nel Dirigente Comandante della Polizia Municipale; i relativi proventi saranno introitati dal Comune. La sanzione accessoria viene invece applicata dal Dirigente dell'ufficio comunale competente al rilascio del titolo abilitativo.

Al Sindaco del Comune di _____

Oggetto: richiesta di autorizzazione per l'installazione temporanea di spettacolo itinerante con animali al seguito

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____

Codice Fiscale _____ residente a _____ prov. _____

Indirizzo _____

telefono _____ mail/PEC _____

Richiede l'autorizzazione all'installazione per il periodo dal _____ al _____ presso

l'area sita all'indirizzo _____

Dichiara sotto la propria responsabilità:

Denominazione del circo/mostra viaggiante _____

Denominazione della Società _____

Sede legale _____ Partita IVA _____

Medico veterinario Responsabile, Dr. _____

iscritto all'albo provinciale di _____ con n° _____

Indirizzo _____

telefono _____ mail/PEC _____

Medico Veterinario disponibile in loco², Dr. _____

Indirizzo _____

telefono _____ mail/PEC _____

2 Nel caso in cui il veterinario Responsabile non sia al seguito dello spettacolo

Allega inoltre la seguente documentazione:

- a) copia delle autorizzazioni alla detenzione di animali pericolosi come specificato all'art. 5 comma 1 del regolamento;
- b) copia del contratto stipulato con il medico veterinario Responsabile della struttura, numero di iscrizione all'Albo, indirizzo e recapito telefonico; in aggiunta, qualora lo stesso non sia momentaneamente al seguito dello spettacolo, copia del contratto stipulato con un veterinario locale esperto di animali esotici. Dal contratto dovrà espressamente risultare che al medico veterinario Responsabile della struttura sono affidati i compiti contenuti al criterio n° 4 delle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006, e in particolare:
 - impostazione di un programma di medicina preventiva
 - formulazione delle diagnosi e relativo trattamento delle malattie e degli infortuni
 - pronto soccorso
 - esecuzione delle eutanasi con pronto intervento nei casi consentiti dalla legge
 - consulenza relativa alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne, degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali
 - mantenimento dell'archivio aggiornato delle cartelle cliniche/libretti sanitari per ciascuno degli animali al seguito, impostati secondo i contenuti di cui al medesimo criterio n° 4 (punti 1-9)
- c) Piano dell'Alimentazione per ciascuna specie animale;
- d) Piano di Pulizia, disinfezione e quarantena, contenente anche la dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati o infortunati;
- e) Piano di Emergenza da attivare in caso di fuga degli animali, validato dal veterinario Responsabile della struttura, contenente l'indicazione dei sistemi e delle dosi dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento/recupero di ciascuno degli animali pericolosi al seguito;
- f) planimetrie delle strutture di ricovero interne ed esterne, sia per gli animali pericolosi che per quelli non pericolosi, datate e firmate dal tecnico abilitato, complete di relazione descrittiva e dichiarazione attestante che le medesime sono conformi ai criteri tecnici specifici per *taxa* di cui alle Linee Guida CITES del 19 aprile 2006, sia per quanto concerne i parametri fisici che gli arricchimenti ambientali;
- g) relazione sulle modalità di smaltimento delle acque reflue, dei rifiuti liquidi e solidi costituiti dalle deiezioni degli animali e relativi contratti con smaltitori autorizzati.

Dichiara altresì di aver preso visione del "Regolamento per la tutela di animali al seguito di circhi e mostre itineranti" e di conoscere la vigente normativa nazionale e locale in materia di affissioni.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

**LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI
ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE
ITINERANTI**

elaborate dalla Commissione Scientifica CITES il 20/04/2006

**LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI
NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI**

PREMESSA

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica ha emanato le prime linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso circhi e mostre itineranti. Trascorsi sei anni dall'approvazione del documento, tenuto conto delle ricadute applicative e delle nuove conoscenze acquisite in materia, è sentita l'esigenza di aggiornare la disciplina di riferimento per renderla più aderente alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

1) Finalità e obiettivi

Le presenti linee guida si prefiggono prioritariamente di:

- fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
- proporre un protocollo operativo alle Amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i Comuni italiani.

Le presenti linee guida hanno, inoltre, lo scopo di:

- verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, anche tramite la definizione di più chiare indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e sugli arricchimenti ambientali da adottare per soddisfare esigenze etologiche;

- consentire alle Amministrazioni locali ed agli organi di vigilanza competenti in materia di accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento.

2) Campo di applicazione:

- A differenza di quanto precedentemente stabilito, le presenti linee guida vanno applicate a tutti gli animali esotici ivi indicati, detenuti nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

3) Considerazioni di carattere generale:

- idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi: l'autorità prefettizia, in sede di rilascio dell'idoneità alla detenzione di animali pericolosi, avrà cura di verificare che l'autorizzazione sia corredata da tutti i documenti, opportunamente vidimati, che attestino il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:
 - planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
 - descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
 - nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita degli animali al seguito, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
 - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
 - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La presenza di tale documentazione agevolerà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti;

- registro di carico e scarico: accanto al registro CITES, rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato, per la detenzione di animali in Appendice, deve essere presente anche il registro di carico e scarico di tutti gli animali non CITES detenuti. Dal momento che nei precedenti criteri non era stato chiaramente identificato quale fosse l'organo deputato al rilascio e vidimazione di tale registro, si specifica che dovrà essere il Servizio veterinario dell'ASL, ove ha sede legale il circo/mostra viaggiante, ad assolvere a tale adempimento.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il registro non CITES potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Inoltre, entrambi i registri dovranno essere tenuti al seguito del circo/mostra viaggiante, e non presso la direzione come stabilito nei precedenti criteri, in modo da favorire le operazioni di vigilanza da parte del Servizio veterinario dell'ASL o altri organi di controllo.

Inoltre, dal punto di vista procedurale, si fornisce, come allegato ai criteri, un protocollo operativo (Allegato 1) e la scheda informativa (Allegato 2) per i Comuni: in questo modo le Amministrazioni potranno disporre di uno strumento agevole per la gestione e pianificazione degli interventi su questo tipo di manifestazioni.

CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.

Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO. Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante.

Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile.

Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che detiene animali aderisca ad un ente professionale qualificato, quale ad esempio l'Ente Nazionale dei Circhi. Tra i compiti dei citati enti rientra anche la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali al fine di un loro adeguato rispetto.

Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE. In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.

In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;

3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.

Criterio 3: IDONEITA' PREFETTIZIA. Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92.

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:

- planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l'altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
- nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell'incolumità pubblica, una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:
 - garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l' accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
 - garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

La disponibilità di tale documentazione agevererà l'attività di vigilanza del Servizio veterinario dell'ASL al momento dell'attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.

Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO. Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.

Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;
4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;
5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
4. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
5. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
6. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
7. effetti del trattamento;
8. eventi riproduttivi;
9. diagnosi post mortem.

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.

Criterio 5: PERSONALE. Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale. Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

Criterio 6: CITES. Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l'eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizioni di animali tra le varie strutture circensi.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell'Autorità competente, idonei campioni per la promozione della "banca DNA" degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.

Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO. Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

A partire dal 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all'art. 5 della normativa comunitaria.

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di microchip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

Criterio 8: PIANO ALIMENTARE. Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

Criterio 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO. La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

Criterio 10: REQUISITI STRUTTURE. Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

Criterio 11: PIANO DI PULIZIA. Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

Criterio 12: TRASPORTO. I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA. Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

Criterio 14: ESIBIZIONI. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

APPENDICE A

Criteria tecnici specifici per taxa

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale.

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta comunque a personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, anche alla luce della recente normativa (Legge n. 189 del 29/07/2004).

Orientamenti generali

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare:

primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per "strutture interne" deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l'attendamento dell'attività circense, sia durante gli spostamenti.

Per "struttura esterna" deve intendersi la struttura all'aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l'attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

1. Elefanti

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

Strutture Interne

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo

Clima: Temperatura superiore a 15°C;

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2. Grandi felini

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

3. Orsi

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter

usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettieria con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1-2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

4. Camelidi

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

5. Zebre

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

6. Scimmie

6.1 Babbuini

Strutture interne

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: Lettieria di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

6.2 Scimmie cappuccine

Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine

animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

7. Rinoceronti

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

8. Ippopotami

Strutture interne

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

9. Giraffe

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

10. Foche

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 m³ per 2 animali e 2 m³ in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

Allegato 1

Protocollo operativo

- Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di "nulla osta" da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.
Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l'Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (Allegato 3), debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).
- Tale scheda dovrà essere consegnata all'impresa circense o itinerante dal Comune, all'atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all'Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra.
- Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l'allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida.
- Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
- Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell'attività circense e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell'Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di vigilanza etc.). Qualora dovesse rilevarsi, dall'esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.

1. A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l'attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.
Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.
Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).
2. Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa (Allegato 3) dovranno essere integralmente presenti all'atto del sopralluogo di vigilanza. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività o procedere a seconda dei casi.
3. Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.
4. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all'atto del rilascio dell'Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.
5. Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell'appendice A del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto.

Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Data.....

Firma del Legale Rappresentante

.....